

0657225193



*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio e del Mare*
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 - Roma
UFFICIO LEGISLATIVO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DELLA VITA
13 FEB. 2008
Protocollo n. 3586/6el/v/bi

Dir. V

13 FEB. 2008

Prot. n. U.L./2007/ 1861

Risposta a nota del _____

Prot. n. _____

Alla Direzione Qualità della vita

Direttore dott. Gianfranco Mascazzini
sede

OGGETTO: Vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti - Modifica dell'articolo 190, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recata dall'articolo 2, comma 24-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Problemi sulla immediata applicazione.

In relazione a numerose richieste, provenienti da soggetti interessati e amministrazioni competenti, riguardanti la competenza sulla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle camere di commercio – come previsto dalla nuova normativa – lo Scrivente Ufficio presta alla competente Direzione le seguenti osservazioni.

Come noto, a seguito delle modifiche normative in oggetto, la vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo n. 152/06 a decorrere dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore di tali modifiche, dovrà essere effettuata dalle **Camere di commercio territorialmente competenti**.

La nuova disciplina prevede che (modifiche all'art. 190 del D.Lgs.152/2006) "i registri sono **numerati e vidimati** dalle camere di commercio territorialmente competenti".

Il provvedimento normativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, pubblicato in data 29 gennaio 2008 sulla Gazzetta Ufficiale, è in vigore decorso l'ordinario termine di *vacatio legis*.

A rigore, quindi, dal tenore della disposizione, si ricava che è cambiata la **competenza** a effettuare la numerazione e la vidimazione e, conseguenzialmente, che

0657225193

l'obbligo di tenuta dei registri deve essere adempiuto **rispettando la nuova disciplina**, nel senso che tali registri dovrebbero essere – a decorrere dalla vigenza della nuova disciplina – **solo** quelli vidimati dalle competenti camere di commercio (in tal senso, pare l'orientamento che proviene da alcune camere di commercio, che consigliano di effettuare entro i termini di legge quantomeno una "**prenotazione**" di vidimazione).

Fermo restando che non può assolutamente porsi in discussione **l'obbligo** di vidimazione dei registri – che si evince chiaramente dal disposto normativo – e che la specifica finalità ambientale delle disposizioni che prevedono la vidimazione dei registri in esame consiste nel prevenire possibili manomissioni di documenti finalizzati a garantire la *tracciabilità dei rifiuti* e il rispetto delle disposizioni comunitarie, occorre dal punto di vista interpretativo, **in assenza di disposizioni transitorie o intertemporali**, chiarire, trattasi di quesito proveniente dai soggetti e enti interessati, **se e in che misura, siano ancora utilizzabili** i registri vidimati dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Nella garanzia da un lato del **rispetto delle finalità** della disciplina dei controlli ambientali tramite i suddetti registri, e dall'altro lato in considerazione delle **comprensibili difficoltà organizzative** cui potrebbero andare incontro le Camere di commercio a fronte della necessità di procedere alla vidimazione entro la data di legge dei registri di carico e scarico di tutti i soggetti che hanno l'obbligo di tenerli, questo Ministero suggerisce e ritiene *ragionevole una applicazione* iniziale della nuova disciplina nel senso che le competenti amministrazioni ritengano ancora possibile l'utilizzo dei registri vidimati dagli uffici locali dell'Agenzia delle entrate.

Fermo restando le prerogative e le iniziative che adotteranno i soggetti competenti, l'ulteriore utilizzo dei **precedenti registri vidimati** - nelle more della organizzazione del servizio da parte delle Camere di commercio – potrebbe essere consentito entro un termine limitato e ragionevole (per esempio, tre o sei mesi) o alternativamente consentito fino ad effettivo esaurimento.

Sergio De Felice
Consigliere di Stato
Capo Ufficio Legislativo

